



Decisione del Presidente dell'UCVW relativa alla proroga dei termini

Il Presidente dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali,

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali¹ (di seguito regolamento di base), e in particolare l'articolo 42, paragrafo 2, lettera a), ai sensi del quale il Presidente dell'Ufficio adotta tutte le misure necessarie, segnatamente l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni, per garantire il funzionamento dell'Ufficio conformemente alle disposizioni del medesimo regolamento, ai provvedimenti di cui agli articoli 113 e 114 o alle norme stabilite o alle linee direttrici delineate dal consiglio di amministrazione in virtù dell'articolo 36, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 874/2009 della Commissione, del 17 settembre 2009², recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo ai procedimenti dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (rifusione)³ (di seguito il regolamento sui procedimenti), e in particolare l'articolo 71, paragrafi 2 e 3, ai sensi del quale:

2. [s]e un termine scade in un giorno in cui vi sia un'interruzione generale o una conseguente turbativa del servizio di distribuzione della posta in uno Stato membro o tra lo Stato membro e l'Ufficio, il termine è prorogato fino al primo giorno successivo alla fine del periodo di interruzione o di ritardo della consegna della posta per le parti aventi domicilio, sede o stabilimento nello Stato membro interessato o che hanno designato rappresentanti legali aventi sede in tale Stato. Nel caso in cui lo Stato membro interessato sia lo Stato in cui è situato l'Ufficio, la presente disposizione si applica a tutte le parti. La durata del periodo di interruzione o di turbativa è conforme a quanto constatato e comunicato dal presidente dell'Ufficio.

Per quanto riguarda i documenti trasmessi elettronicamente, il primo comma si applica mutatis mutandis nei casi in cui si verifichi un'interruzione del collegamento dell'Ufficio, o di una parte, ai mezzi elettronici di comunicazione. Le parti dimostrano l'interruzione del collegamento da parte del fornitore.

3. Il dispositivo dei paragrafi 1 e 2 si applica, mutatis mutandis, agli organismi nazionali o alle sezioni distaccate di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento di base, come pure agli uffici d'esame,

¹ GU L 227 del 1.9.1994, pag. 1

² Modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1448 della Commissione, del 1° settembre 2016, pubblicato sulla GU L 236 del 2.9.2016, pag. 1

³ GU L 251 del 24.9.2009, pag. 3

considerando quanto segue:

- (1) L'11 marzo 2020 il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato che l'epidemia di malattia da coronavirus (COVID-19) può essere qualificata come pandemia, il cui scoppio ha significativamente influenzato le comunicazioni a livello mondiale.
- (2) L'estensione e lo stato dell'epidemia della malattia da coronavirus (COVID-19) costituiscono una turbativa che sta impedendo la normale continuazione di adeguate comunicazioni tra le parti dei procedimenti, i rappresentanti legali e l'Ufficio,

DECIDE:

Articolo 1

Scopo e ambito di applicazione

1. Conformemente all'articolo 71, paragrafi 2 e 3, del regolamento sui procedimenti, e stante l'articolo 1.2 della presente decisione, tutti i termini in scadenza tra il 17 marzo 2020 e il 3 maggio 2020 compreso, riguardanti tutte le parti dei procedimenti dinanzi all'Ufficio, sono prorogati fino al 4 maggio 2020.
2. I termini in scadenza relativi all'avvio degli esami tecnici e alla consegna del materiale vegetale per la conduzione degli esami tecnici da parte degli uffici d'esame di una varietà costituente oggetto di domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali non sono soggetti alla proroga di cui all'articolo 1.1 della presente decisione.
3. Il pagamento delle tasse con scadenza tra il 17 marzo 2020 ed il 3 maggio 2020 incluso, laddove la tassa non sia stata pagata, dovute per l'organizzazione e lo svolgimento dell'esame tecnico ("tassa d'esame" ai sensi dell'articolo 8 del regolamento 1238/95 della Commissione), è prorogato fino al 4 maggio 2020.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione e sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio. La decisione sarà pubblicata anche sul sito Internet dell'UCVV il giorno della sua adozione.

La presente decisione abroga e sostituisce la precedente decisione del 24 marzo 2020.

Martin Ekvad

Presidente dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

6 aprile 2020